



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 111/14/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TVS TELEVIDEOSIENA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO  
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA  
DIGITALE “8 TOSCANA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 3/2014)**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante *“Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 26 giugno 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale *8 Toscana*, esercito dalla società TVS Televideosiena Srl, in 13 fasce orarie nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2013. Con atto Cont. 3/2014 datato 26 giugno 2014 e notificato in data 1 luglio 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato alla menzionata

società la violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa nelle seguenti date:

- 14 ottobre 2013 nella fascia oraria 10-11
- 15 ottobre 2013 nella fascia oraria 13-14, 17-18
- 16 ottobre 2013 nella fascia oraria 12-13;
- 17 ottobre 2013 nella fascia oraria 8-9, 12-13
- 18 ottobre 2013 nella fascia oraria 10-11, 13-14, 16-17;
- 19 ottobre 2013 nella fascia oraria 12-13;
- 20 ottobre 2013 nella fascia oraria 9-10, 13-14, 16-17.

## **2. Deduzioni della società**

La società TVS Televideosiena Srl ha fatto pervenire al *Co.Re.Com.* Toscana, con documento protocollato in data 1 luglio 2014, le memorie difensive, nelle quali ha dichiarato che il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario contestato è risultato dall'erroneo inserimento nel computo del predetto affollamento delle televendite, identificate da una sigla iniziale e finale, e dalla scritta identificativa "Televendita" all'interno del programma contenitore *Shopping* trasmesso quotidianamente, considerate dal *Co.Re.Com.* al pari degli spot pubblicitari.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società TVS Televideosiena Srl e ha proposto per le presunte violazioni riscontrate nelle 13 diverse fasce orarie nei giorni 14-15-16-17-18-19-20 ottobre 2013, ai sensi dell'art 38, comma 9, dlgs 177/05, l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e, in particolare, dalla visione delle registrazioni, si rileva che il superamento dei limiti di affollamento orario di tutte le 13 diverse fasce orarie, nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2013, oggetto della contestazione è stato raggiunto conteggiando i filmati "*Il Bottegone della calzatura*", erroneamente qualificati spot.

Tali eventi sono stati identificati dall'emittente quali televendite e trasmessi con una sigla iniziale e finale e con la sovrimpressione della scritta identificativa "Televendita".

Il suddetto filmato, invece, per le modalità di presentazione (un presentatore del canale televisivo ed un addetto alle vendite del negozio che mostrano gli articoli) per la durata, oltre i 18 minuti e per i contenuti, risulta rientrare nella definizione dell'art 2, comma mm, dlgs 177/05 e s.m.i. <telepromozione> *ogni forma di pubblicità*

*consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.* Risultando il filmato una telepromozione, non è possibile accogliere le giustificazioni addotte dalla società TVS Televideosiena SRL, fornitore del servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale 8 *Toscana*, che ha dichiarato di aver trasmesso televendite e non spot nelle fasce orarie oggetto di contestazione, non rientranti nei messaggi pubblicitari concorrenti all'affollamento orario. Non è possibile accogliere, altresì, la proposta del Co.Re.Com. di irrogazione della sanzione per il superamento dei limiti di affollamento orario conteggiati inserendo tali filmati al pari degli spot: il messaggio pubblicitario "*Il Bottegone della calzatura*" identificato quale telepromozione ai sensi dell'art. 2, comma mm, dlgs 177/05, deve essere scomputato dall'affollamento orario, non rientrando nella categoria degli spot in quanto forma pubblicitaria <<more time consuming>> e conteggiato solo in quello giornaliero ai sensi dell'art. 38, comma 9, dlgs 177/05, che risulta pertanto conforme agli stessi limiti nelle date oggetto di contestazione.

CONSIDERATO che, scorporando dall'affollamento orario la telepromozione "*Il Bottegone della calzatura*", ciascuna della durata di oltre 18 minuti, i valori di affollamento orario contestati risultano conformi ai limiti dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto il presunto superamento dei limiti di affollamento orario di 8 *Toscana*, è stato erroneamente calcolato avendo inserito le telepromozioni che concorrono solo ai limiti del conteggio dell'affollamento giornaliero ai sensi dell'art. 38, comma 9, dlgs 177/05 e s.m.i.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento istruito dal *Co.Re.Com. TOSCANA* nei confronti della società TVS TELEVIDEOSIENA SRL, con sede legale in via delle Mantellate 2/A, 50129 Firenze per insussistenza della violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani